DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO D. LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 E SS.MM.II.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445

Il/La sottoscritto/a
prov. il residente
in vi
in qualità di
dell'IMPRESA/OPERATORE ECONOMICO
avente sede in Via
CAPProvincia
Codice fiscale/Partita Iva
consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefic
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e della
sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sott
la sua personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
DICHIARA
Che il/i titolare/i effettivo/i dell'IMPRESA/OPERATORE ECONOMICO è/sono:
CognomeNome
nato a
residente a() CAP
via n n.
Cod. fisc
titolare/i effettivo/i dell'IMPRESA/OPERATORE ECONOMICO:
CognomeNome
nato ailil
residente a() CAP
via
Cod. fisc

Si allega copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale del/i titolare/i effettivo/i se		
diverso/i dal rappresentante legale.		
Data	Firma digitale del Legale Rappresentante ¹	
1 In case di firma autografa dava assara allagata un dogumento d'identità		

 $^{{\}bf 1}$ In caso di firma autografa deve essere allegato un documento d'identità

Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche (1)

(ex art. 20 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231)

- 1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
- 2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
- 3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
- 4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
- 5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
- 6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1,2,3 e 4 del presente articolo.